



# REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI  
TIRRENO MERIDIONALE E IONIO**

**Porti di Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Corigliano Rossano, Crotone e Vibo  
Valentia Marina**

**A CURA DELLA ADSP MTMI – SETTORE DEMANIO E S.I.D.**

# Sommario

TITOLO I .....	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Articolo 1- Definizioni .....	4
Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 – Definizione e condizione giuridica del demanio marittimo .....	5
Articolo 4 – Ambito territoriale di applicazione .....	6
TITOLO II .....	6
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI .....	6
Articolo 5 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).....	6
Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 Cod. Nav.). .....	8
Articolo 7 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii.; art. 2 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022). .....	10
Articolo 7 bis - Consultazioni preliminari al rilascio delle concessioni (Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023).....	17
Art. 7 ter- Disciplina del Piano Economico Finanziario – PEF (Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023) .....	18
Articolo 8 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 509/1997).....	18
9.1 Depositi costieri.....	19
9.2 Modifiche a depositi costieri .....	22
9.3 Impianti di distribuzione carburanti e bunker.....	23
Articolo 10 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell’Autorità .....	24
Articolo 11 – Preistruttoria.....	24

Articolo 12 – Pubblicità (Concessioni demaniali marittime ex art. 36 del codice della navigazione e pertinenti norme del Regolamento di esecuzione).....	25
Articolo 12 bis – Pubblicità (Concessioni demaniali marittime ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i.; art. 4 del 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022).....	26
Articolo 13 – Criteri di valutazione per il rilascio di concessioni e comparazione tra istanze di concessione concorrenti (art. 37 Cod. Nav. e art.18 L.84/94 e s.m.i.- Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023) .....	27
Articolo 14 – Commissione di valutazione .....	29
Articolo 15– Istruttoria .....	29
Articolo 16 – Rilascio della concessione .....	32
Articolo 18 bis – Avvicendamento di concessionari demaniali (art. 8 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022).....	37
Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.).....	38
Articolo 20 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 Cod. Nav.) .....	39
Articolo 21 – Rinnovo delle concessioni.....	40
TITOLO III .....	43
DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI E DELLA CAUZIONE .....	43
Articolo 22 – Canoni di concessione demaniale ex art. 36 del codice della navigazione e pertinenti norme del Regolamento di esecuzione.....	43
Articolo 22 bis– Canoni di concessione demaniale ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i.....	43
Articolo 23 – Riscossione dei canoni di concessione e termini di pagamento.....	44
Articolo 24 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici .....	45
Articolo 25 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone.....	46
Articolo 26 – Cauzione (art. 17 Reg. Cod. Nav.) .....	47
TITOLO IV .....	50

DISPOSIZIONI ULTERIORI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI.....	50
Articolo 27 – Durata della concessione .....	50
Articolo 28 – Cessazione della concessione .....	50
Articolo 29 - Rinuncia alla concessione .....	52
Articolo 30 – Revoca della concessione (art. 42 Cod. Nav.) .....	52
Articolo 31 – Decadenza dalla concessione (art. 47 Cod. Nav. e art. 18 comma 9 Legge Portuale).....	53
Articolo 32 – Verifica annuale dell’attuazione dei piani di impresa.....	54
Articolo 32 bis– Attività di verifica dell’Autorità di Sistema Portuale (art. 9 del del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022) .....	54
Articolo 33 – Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive.....	55
TITOLO V.....	56
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	56
Articolo 34 – Obblighi di carattere generale del concessionario .....	56
Articolo 35 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	58
TITOLO VI.....	59
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	59
Articolo 36 – Rinvio e disposizioni finali .....	59

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1- Definizioni

**AdSP:** l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

**Legge Portuale:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, così come novellata dal Decreto Legislativo n°169 del 04/08/2016, dal successivo Decreto Legislativo n° 232 del 13/12/2017 e dall’art. 22-bis della Legge 17/12/2018, n. 136 di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018, avente ad oggetto la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84”;

**Cod. Nav.:** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1842, n. 327;

**Reg. Cod. Nav.:** il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

**D.M. 202/2022:** il Decreto 28 dicembre 2022, n. 202 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il Regolamento per la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine ex art. 18 della Legge Portuale (G.U.R.I. – Serie Generale – n. 305 del 31/12/2022);

**D.L. 131/2024:** il Decreto-legge del 16/09/2024 n. 131 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” convertito in Legge 14/11/2024, n. 166 (G.U.R.I. – Serie Generale – n. 267 del 14/11/2024);

**Linee- guida:** Le Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2022, n. 202, adottate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 aprile 2023, n. 110;

**SUA – AdSP MTMI:** lo Sportello Unico Amministrativo dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, implementato e reso esecutivo con Decreto del Presidente AdSP MTMI, n. 70 del 05.11.2021, attivato nell’ambito del più generale processo di digitalizzazione e semplificazione

amministrativa in attuazione dell'art. 15 bis della legge 84/94 e ss.mm.ii., regolamentato secondo le Linee guida rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 luglio 2021, per la gestione automatizzata dei procedimenti amministrativi di cui la AdSP-MTMI è amministrazione competente mediante l'utilizzo del portale CalabriaSUAP come sistema informativo utile alla presentazione e gestione delle relative pratiche.

**Circoscrizione:** la circoscrizione territoriale dell'Autorità Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e del Mar Ionio, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati dall'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016.

## Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito Decreto del Presidente dell'AdSP, sentito il Comitato di Gestione, e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previo parere del Comitato di Gestione e successiva adozione con apposito Decreto del Presidente dell'AdSP.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate incompatibili con le previsioni in esso contenute.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet dell'AdSP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP.

Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

## Articolo 3 – Definizione e condizione giuridica del demanio marittimo

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di cui al successivo articolo, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo

Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso ai sensi dell'articolo 29 Cod. Nav.

Ai sensi dell'art.823 Cod.Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come sopra individuati sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

#### Articolo 4 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della Legge Portuale, è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di Gioia Tauro, di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ricomprendente anche gli specchi acquei portuali indicati nei su elencati DD.MM.; quanto precede nei limiti ed ai sensi degli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione, come richiamati dall'art. 8 della legge 84/94, e dall'art. 18 della medesima legge.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, anche per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione

## TITOLO II

### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

#### Articolo 5 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)

##### a) Fonti normative

L'Autorità, per la gestione delle funzioni in materia di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 6, co. 4, l. e) della legge Portuale, si avvale del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo

104, comma 1, lett. *qq* del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5.08.2009:

*"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);*

*"D2" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);*

*"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);*

*"D4" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);*

*"D5" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);*

*"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);*

*"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);*

*"D8" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).*

Per la compilazione dei Modelli da D1 a D4, gli aspiranti concessionari dovranno utilizzare l'applicativo software "Do.Ri. 2012 – versione 6.2.0.0 o successive" – approvato con i citati decreti.

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.), lo stralcio cartografico e le relative istruzioni, sono prelevabili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) – sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

## Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 Cod. Nav.).

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al Presidente dell’Autorità da cui risulti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;
- 3) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;
- 4) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l’effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell’effettivo godimento della concessione, sono a carico dell’aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell’obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo all’Autorità;
- 5) dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d’atto dello stato dei luoghi;

Tutte le dichiarazioni sostitutive, tanto di atto di notorietà che di certificazione, dovranno essere redatte con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegati:

- Modello D1 con apposizione del bollo solo in formato PDF, allo scopo utilizzando l’applicativo Do.Ri. nonché curando l’invio del file xml;
- rilievo planimetrico dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto;

□ rilievi planimetrici nei formati pdf e dwg, ed anche file.xml generato dal programma Do.Ri.

ed inoltre:

1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, concernente l'oggetto della attività, e recante la dicitura “*società attiva*”;

2. relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta: la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione d'uso del bene demaniale richiesto oltre a fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;

4. in caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire:

- relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;

- elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;

- particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;

- ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;

5. elaborati tecnici nel formato pdf e dwg, ed anche il file .xml generato dal programma Do.Ri.(in caso di realizzazione di nuove opere);

6. ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;

7. copia di documento di riconoscimento del richiedente (legale rappresentante o procuratore munito di apposita procura speciale notarile), in corso di validità.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o che comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere, altresì, integrata con:

1. piano economico e finanziario, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi

costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

2. piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione al piano industriale ed al programma di attività del richiedente.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della L. 241/90 e del discendente Regolamento dell'Ente approvato e reso esecutivo con Decreto presidenziale n. 49/2010.

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento ex Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità ed i termini previsti dal regolamento approvato e reso esecutivo con Decreto presidenziale n. 49/2010.

Su detta documentata domanda sarà implementato l'iter istruttorio di rito secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione sono rilasciate dal Presidente dell'Adsp, sentito il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, l. f) della Legge Portuale.

**Articolo 7 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii.; art. 2 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022).**

Chiunque intenda occupare per l'esercizio delle operazioni portuali<sup>1</sup>, come definite dall'art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ricadenti

---

<sup>1</sup> Tale classificazione corrisponde a quella europea dei "servizi portuali" di cui all'art. 1.2, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/352 (servizi di "movimentazione merci", definiti dal successivo art. 2.2 come "*l'organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il de-rizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle*

nell'ambito della circoscrizione dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, deve presentare domanda mediante la compilazione del modello di richiesta secondo il format predisposto dall'Ente da cui risulti:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante: le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
2. dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
4. dichiarazione sostitutiva rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;
5. dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Autorità;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;

Tutte le dichiarazioni sostitutive, tanto di atto di notorietà che di certificazione, dovranno essere redatte con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegati:

- Modello D1 con apposizione del bollo solo in formato PDF, allo scopo utilizzando l'applicativo Do.Ri. nonché curando l'invio del file xml;

---

*merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il re-imbollaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico").*

- rilievo planimetrico dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto;
- rilievi planimetrici nei formati pdf e dwg, ed anche file.xml generato dal programma Do.Ri.

Inoltre, alla domanda Mod. D1, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) autorizzazione di cui all'articolo 16 della L. n. 84/1994, così come prevista dal Regolamento pertinente a ciascun porto rientrante nella circoscrizione dell'AdSP, approvato e reso esecutivo Delibera del Comitato di Gestione n. 144/2020.

Nel caso in cui il soggetto istante non sia già titolare della predetta autorizzazione, deve farne comunque richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge Portuale.

L'istanza dovrà fare riferimento al porto in cui si intende esercitare e/o si esercita l'attività di impresa portuale ex art. 16 L. 84/94.

In ordine all'idoneità soggettiva del richiedente ed al possesso dei requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico- finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione trovano applicazione gli artt. 94 e ss. del Codice dei Contratti.

2) in caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire:

- relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
- particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

L'autorità concedente provvederà, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte di cui al comma 1 del presente articolo e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi che seguono, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.

L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. 202/2022, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.

Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma che precede contengono le seguenti informazioni:

- a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
- b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
- c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
- d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonché degli elementi di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) , b) e g) del D.M. 202/2022;
- e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 del D.M. 202/2022, e delle eventuali penali;
- f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, del D.M. 202/2022;

g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:

1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;

2) un piano economico-finanziario (PEF) che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato dai soggetti di cui al parere ANAC del 23/6/2021 (*società autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1966/1939, società iscritte nel registro dei revisori legali e società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze*);

h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;

i) modalità e termine, non inferiore a quarantacinque giorni<sup>2</sup> dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.

In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:

a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;

b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al *terminal* portuale per gli utenti e gli operatori interessati;

---

<sup>2</sup> Art. 4 delle Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022

- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.

I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi dei commi che precedono, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.

L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie.

Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.

In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.

L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità

concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.

L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.

Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.

Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorità concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.

Tutte le informazioni allegare al bando o all'avviso di cui al presente articolo saranno inserite, a cura dell'AdSP, in un'apposita "data room" pubblica ed accessibile alle imprese potenziali partecipanti ai sensi del paragrafo 3 delle Linee guida ministeriali.

### Articolo 7 bis - Consultazioni preliminari al rilascio delle concessioni (Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023)

Prima dell'avvio della procedura per il rilascio delle concessioni, l'AdSP **può** svolgere consultazioni di mercato coinvolgendo anche le imprese potenzialmente interessate al rilascio delle concessioni, purché vengano garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del codice dei contratti.

La consultazione preliminare ha l'obiettivo di verificare il potenziale interesse del mercato al rilascio della concessione alla luce dei piani di valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e, più in generale, degli obiettivi di produttività del porto. Tali consultazioni, da un lato garantiscono l'acquisizione di informazioni utili alla definizione dell'oggetto e delle regole della procedura di evidenza pubblica e, dall'altro, hanno l'effetto di preallertare le imprese attive sul mercato dell'imminente indizione di una procedura per il rilascio della concessione, nell'ottica di assicurare la più ampia partecipazione alla gara.

Nei casi in cui un candidato o un offerente - o un'impresa a questi collegata - abbia partecipato alla procedura di consultazione, l'AdSP deve adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. A tal fine l'accesso alle informazioni acquisite e/o fornite dalla AdSP nell'ambito della consultazione deve essere garantito a tutti i partecipanti alla procedura di selezione in egual misura, se del caso in forma anonima e aggregata e salvo l'ipotesi in cui le stesse contengano segreti industriali e/o commerciali. In nessun caso l'accesso a tali informazioni può arrecare un vantaggio ingiustificato ad una o più imprese potenziali partecipanti alla procedura.

L' AdSP pubblica le osservazioni pervenute nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, in forma anonima, al netto delle parti contenenti dati e informazioni commercialmente sensibili, nel caso in cui il partecipante abbia avanzato richiesta di riservatezza.

## Art. 7 ter- Disciplina del Piano Economico Finanziario – PEF (Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023)

Il Piano Economico-Finanziario ("PEF") predisposto dal concessionario ai sensi del precedente art. 7 deve essere redatto sulla base di schemi tipo elaborati dall' Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in funzione delle tipologie di infrastrutture, della durata e delle caratteristiche delle classi d'investimento, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e banchine.

Prima dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione l' AdSP invia lo schema di PEF all'ART che può esprimersi nei termini e con le modalità previste dall' articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214.

## Articolo 8 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 509/1997)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione/realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, co. 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale nonché tutta la documentazione di cui al precedente articolo 6.

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento ex Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità ed i termini previsti dal regolamento approvato e reso esecutivo con Decreto presidenziale n. 49/2010.

Al termine dell'istruttoria, condotta secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 509/97, nonché nel rispetto delle previsioni degli artt. da 11 a 15 del presente Regolamento, verrà rilasciata la concessione, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della L. n. 84/94.

Ai procedimenti di installazione dei "punti d'ormeggio", da intendersi come pontili d'ormeggio, campi – boe, gavitelli, ecc., non si applica la disciplina di cui al D.P.R. 509/97, bensì quella "ordinaria" prevista dagli artt. 36 e 59 del codice della navigazione e relative norme regolamentari, secondo principi di celerità e snellezza, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolari interpretative prot.DEM2A – 2536 del 15/6/1999 e DEM2A-0275 del 10/3/2000.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all’indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

Alle concessioni demaniali marittime relative alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto non si applicano le disposizioni afferenti alle concessioni turistico-ricreative ai sensi dell’art. 3 della L. 118/2022, come modificato dal D.L. 131/2024.

## Articolo 9 – Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

### 9.1 Depositi costieri.

Sono depositi costieri (ex art. 44 R.D. 20 luglio 1934 n.1303) :

- gli stabilimenti di lavorazione e distribuzione ed i depositi di oli minerali e di carburanti impiantati nell’ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso;
- quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, che siano collegati al mare mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la scarica dei liquidi petroliferi.

Per l’impianto ed esercizio degli stabilimenti e dei depositi, come pure per l’impianto e l’esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per collegare gli stabilimenti e i depositi costieri, deve essere richiesta concessione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai sensi dell’articolo 52 del Codice della Navigazione per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive è previsto il rilascio di specifica autorizzazione rientrante nelle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di apposita concessione ex articolo 36 Cod. Nav., di competenza di questa AdSP.

Ai sensi della legge 23 agosto 2004 n.239, l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può essere sostituita da una “segnalazione certificata di inizio attività” o S.C.I.A. (art.19 della legge 241/90), che comunque non è sostitutiva della concessione demaniale marittima prevista dall’articolo 36

del codice della navigazione o della autorizzazione prevista dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il titolare di uno stabilimento è tenuto, quindi, a presentare anche le previste istanze in caso di occupazione di suolo demaniale marittimo o di modifica della concessione, al fine di attivare il previsto procedimento volto al rilascio, nel rispetto dei principi e dei criteri di derivazione comunitaria, della concessione demaniale marittima.

Ai sensi dell'art. 9 del D. L. gs 16 dicembre 2016, n.257, attuativo della Direttiva 2014/94/UE, le autorizzazioni per le opere e le attività necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento del GNL ai terminali e depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonché per le opere accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le regioni interessate, al termine di un procedimento unico, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi del successivo art. 13, se tali impianti sono ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l'autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e 10, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito, con modificazioni, con la legge 7 aprile 2012 n.35, è fissata a dieci anni la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri.

I depositi costieri sono, inoltre, insediamenti strategici (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012.).

Ai sensi dell'art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, come recepito nell'art. 18 L. 84/94 comma 9 - *bis* "le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale". Per i depositi e stabilimenti, dunque, ricadenti in ambito portuale, ferme restando le necessarie autorizzazioni e concessioni di cui al quadro normativo citato nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni procedurali, di

cui all'art. 7 del presente Regolamento (presentazione di domanda di concessioni ex art. 18 della Legge Portuale).

L'istanza di concessione per l'esercizio e il mantenimento, o la nuova installazione di un deposito costiero su proprietà privata e del relativo collegamento al mare, ovvero l'istanza di concessione di un nuovo collegamento al mare di un deposito esistente, ovvero ancora l'istanza di subentro nella concessione per l'esercizio di un deposito esistente dovrà includere:

- la documentazione di cui alle disposizioni dell'art. 6 del presente regolamento (Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima art. 36 Cod. Nav.) ovvero di cui all'art. 21 del presente regolamento (Presentazione di domanda per subingresso - articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav);
- la documentazione attestante il possesso delle necessarie autorizzazioni e concessioni summenzionate (rilasciate dal MISE e dal MIT);
- ogni altra autorizzazione prevista per legge, con particolare riguardo alle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria, dalla Città Metropolitana, dal Comitato Tecnico Regionale e dal Comando Provinciale VV.FF.
- il certificato di collaudo (nel caso di un deposito già esistente);

All'istanza di concessione, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, andranno allegati, in aggiunta i seguenti documenti

1. piano economico-finanziario in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966“ (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
2. attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
3. copia di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività oggetto della domanda di concessione.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all’indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

L’atto di concessione includerà apposita clausola concernente l’obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell’impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio e verificato dagli organi indicati nell’atto di concessione del Ministero dello Sviluppo Economico (articolo 41 RD 20 luglio 1934 n.1303).

Ai sensi dell’articolo 52 del codice della navigazione gli impianti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dalle autorità marittime, nonché alle speciali disposizioni in materia.

Successivamente al collaudo iniziale gli impianti sono inoltre sottoposti a verifiche/ ispezioni periodiche ai sensi dell’articolo 49 del regolamento al codice della navigazione da parte di una commissione locale. Ogni triennio la stessa Commissione deve sottoporre gli stabilimenti e depositi ad una visita generale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con il Ministero degli Interni, può disporre ispezioni straordinarie.

Nel caso di istanza di concessione riguardante la nuova realizzazione o l’ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav., l’istruttoria sarà estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Opere Marittime – che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

## 9.2 Modifiche a depositi costieri

In virtù dei commi 57 e 58 dell’articolo 1 della legge 239/04, restano impregiudicate le disposizioni previste dagli articoli 36 e 52 Cod. Nav. con riguardo agli impianti e depositi costieri (Circolare MIT n. 09 del 18.11.2005).

Sono, soggette a regime autorizzativo (ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 55 legge 23 agosto 2004, n. 239) le seguenti attività:

- a) installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali non ricomprese nelle attività di cui alle lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, possono essere effettuate liberamente dagli operatori, nel rispetto della normativa ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. Le relative autorizzazioni sono rilasciate dagli enti competenti.

### 9.3 Impianti di distribuzione carburanti e bunker.

Le modalità di rilascio di concessioni per la fattispecie dei distributori carburanti e bunker seguono le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, in relazione al rilascio di titoli concessori ex art. 36 C.N. I requisiti richiesti per il rilascio della concessione ex art. 36 vanno integrati con l'apposita autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o dalla "segnalazione certificata di inizio attività" (S.C.I.A.) e dai certificati di Prevenzione Incendi e di collaudo periodico previsti per legge. Il concessionario ha comunque l'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione di legge prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione, da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche.

Nelle procedure di comparazione tra più istanze di concessione per l'installazione e gestione di distributori carburanti, l' AdSP, in capo alla quale corre l'obbligo di garantire la proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi rientrati nella propria circoscrizione in un'ottica di gestione ottimale e integrata dei servizi volti all'utenza e alla portualità, nonché al fine della valutazione della concessione economicamente più vantaggiosa e dei rilevanti interessi pubblici in materia di tutela ambientale e di sicurezza relativi alla concessione, ha facoltà di valutare, oltre i parametri di cui all'art. 12 del presente Regolamento, i seguenti elementi:

- proposte migliorative in relazione alle prescrizioni di legge in materia di tutela ambientale e di sicurezza;
- offerte economiche in ribasso delle tariffe praticate all'utenza portuale.

## Articolo 10 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell’Autorità

A termini dell’art. 2.7 della Delibera n. 57/2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (da ora ART), le concessioni sono affidate con procedura ad evidenza pubblica, avviata d’ufficio o su istanza di parte, previa pubblicazione di apposito avviso, con le modalità appresso specificate.

Resta pertanto ferma la facoltà discrezionale per l’Autorità di assentire in concessione beni del demanio marittimo attraverso forme procedimentali ad avvio d’ufficio e non ad istanza di parte, laddove ciò sia ritenuto opportuno ai fini dell’attuazione dei compiti di cui è investita. Tale opzione è tra l’altro individuata dall’ordinamento come un possibile rimedio a fronte di possibili rischi corruttivi e squilibri concorrenziali.

L’ AdSP predisporrà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie affinché gli interessati possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione, con modalità tali da consentire un’effettiva ed ampia conoscibilità, nel rispetto in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, in cui siano indicati, tra l’altro: modalità e termini idonei a garantire l’effettiva partecipazione al procedimento, l’oggetto e la durata massima della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone richiesto, le condizioni e i requisiti di partecipazione, anche in relazione al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, nonché i criteri di selezione e i relativi punteggi, di cui al successivo articolo 13.

La pubblicazione dell’avviso avverrà secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

## Articolo 11 – Preistruttoria

Qualora pervengano istanze difformi rispetto a quanto previsto dall’art. 6 e seguenti del presente Regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l’Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, con le modalità prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l’istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesta carenza d’interesse disinteresse.

Nelle more dell’integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall’atto di ricevimento della documentazione integrativa, a termini dell’art. 2, comma 7, della L. 241/90.

L’integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall’Autorità.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento redatto in forma semplificata a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i..

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

## Articolo 12 - Pubblicità (Concessioni demaniali marittime ex art. 36 del codice della navigazione e pertinenti norme del Regolamento di esecuzione).

In applicazione dei principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie in rilievo, le domande di concessione per le quali l'Autorità intende implementare il procedimento istruttorio finalizzato al relativo rilascio, sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale.

Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta, a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione ed abbiano durata superiore a quattro anni o, comunque, rivestano notevole rilevanza strategica per lo sviluppo del porto, si procederà alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio nonché della competente Capitaneria di porto, sul sito istituzionale dell'Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul GURI. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Per le richieste di cui al precedente capoverso, di durata superiore a dieci anni, si procederà alla pubblicazione della domanda anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su un quotidiano a tiratura nazionale. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 45 solari e consecutivi,

decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione o abbiano durata inferiore o pari a quattro anni ed in tutti gli altri casi, la pubblicazione sarà limitata all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta nonché della competente Capitaneria di porto e sul sito istituzionale dell'Autorità. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 20 solari e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Qualora vengano presentate una o più istanze concorrenti in relazione agli avvisi pubblici di cui sopra gli Uffici competenti procederanno alla pubblicazione di un ulteriore avviso, ai soli fini delle osservazioni, della/e istanza/e concorrente/i per un ulteriore periodo di giorni 10, con le medesime modalità di pubblicazione sopra riportate.

[Articolo 12 bis – Pubblicità \(Concessioni demaniali marittime ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i.; art. 4 del 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022\).](#)

Per quanto attiene specificamente alle istanze di concessione ai sensi dell'art. 18 L.84/94, il bando o l'avviso di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno quarantacinque giorni<sup>3</sup>, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'autorità concedente.

L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

---

<sup>3</sup> Art. 4 delle Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022

In ogni caso, negli avvisi riguardanti le aree e le banchine portuali di cui all'art. 2.1 della Delibera 57/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti dovranno essere definiti in modo chiaro e dettagliato i profili indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 2.8 della citata Delibera ART n. 57/2018.

### Articolo 13 – Criteri di valutazione per il rilascio di concessioni e comparazione tra istanze di concessione concorrenti (art. 37 Cod. Nav. e art.18 L.84/94 e s.m.i.- Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con D.M. 202/2022, approvate con D.M.110/2023)

Al fine di individuare, con modalità trasparenti e competitive, l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, l'AdSP procede alla formulazione e pubblicazione dei criteri tecnici ed economici di valutazione delle istanze, con i relativi punteggi.

La scelta di tali criteri, nel rispetto degli apprezzamenti discrezionali riservati all'Autorità, sarà informata ai principi generali di oggettività, chiarezza, parità di trattamento e non discriminazione, in modo da consentire la più ampia partecipazione da parte di soggetti idonei a valorizzare il bene demaniale assentito.

In particolare, per le concessioni ex art. 18 Legge Portuale, i criteri da utilizzare saranno determinati in conformità ai parametri di seguito indicati, individuati, da ultimo, dalla circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e dalla Delibera ART n. 57/2018:

- a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore nonché con gli atti di pianificazione dell' AdSP;
- b) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante l'allegazione dei volumi di traffico e del numero di navi lavorate nel triennio precedente all'anno in cui è stata presentata la domanda di concessione
- c) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- d) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato;
- e) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;

- f) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
  - g) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
  - h) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
  - i) i tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni;
- Oltre i predetti criteri, si terrà conto del massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale fissato.

I punteggi ed i sub punteggi attribuiti a ciascuno dei o ad alcuno dei su elencati criteri dovranno essere ispirati a logica e coerenza e saranno determinati caso per caso.

In ogni caso i punteggi ed i sub punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere b), d), e) ed f) non potranno mai essere inferiori, nel loro complesso, al 60% del punteggio massimo assegnabile.

In caso di procedimento concessorio avviato ad istanza di parte ai sensi dell'art. 2.7 della Delibera ART n. 57/2018, secondo periodo, i criteri ed i punteggi saranno comunicati ai concorrenti.

In caso di procedimento concessorio avviato d'ufficio ai sensi dell'art. 2.7, prima parte, della Delibera ART n. 57/2018, i criteri ed i punteggi saranno osteni al momento della pubblicazione dell'avviso iniziale di cui al precedente art. 12.

La Tabella I del paragrafo 6 delle Linee Guida in intestazione offre un quadro sinottico delle dimensioni e dei criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento, esplicitando, altresì, gli elementi di attenzione da tenere in considerazione da parte dell'AdSP nella predisposizione degli avvisi e bandi di gara e gli indicatori minimi che devono essere contenuti nelle domande.

I criteri per accordare la preferenza a più domande concorrenti per l'assentimento di una concessione ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione sono quelli previsti dal successivo art. 37 del codice della navigazione.

Oltre a tali criteri, l'Autorità ne potrà individuare di ulteriori, in relazione alle caratteristiche concrete del bene oggetto di concessione.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

La valutazione delle domande concorrenti è effettuata dagli Uffici preposti o, eventualmente, da una Commissione di valutazione appositamente nominata, secondo quanto disposto dal successivo art.14.

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri suddetti.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, fatte salve quelle di cui al precedente articolo 11, si procederà all'avvio dell'istruttoria di cui al successivo articolo 15.

#### Articolo 14 – Commissione di valutazione

Al fine di procedere alla comparazione delle istanze in concorrenza di cui al precedente art. 13, con provvedimento del Presidente dell' AdSP, può essere nominata una Commissione di valutazione, composta da n.3 membri: il Segretario Generale dell' AdSP o un dirigente o un funzionario con qualifica di quadro, che la presiede e ne coordina i lavori; gli altri componenti, individuati tra il personale dell' AdSP, non dovranno essere inquadrati nell'ufficio che ha condotto l'istruttoria e dovranno possedere adeguata competenza nei settori tecnico e/o finanziario.

Al fine di garantire maggiore trasparenza ed in linea con le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, il Presidente, qualora ne rilevi la necessità e/o opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di componenti esterni in sostituzione di uno o più membri interni.

Gli esiti dei lavori della Commissione costituiranno supporti nell'ambito dell'iter istruttorio per l'assunzione del provvedimento che gli Organi dell' AdSP dovranno adottare.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti.

#### Articolo 15- Istruttoria

L'istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita nonché delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, la compatibilità delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 36 Cod. nav. e art. 18 L. 84/94, con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, in linea con le previsioni operate nei relativi strumenti programmatori approvati dall'Autorità, oltre che la congruità della durata della concessione in funzione dell'equilibrio economico-finanziario del progetto e dei piani di impresa presentati, e la sussistenza dei necessari requisiti per svolgere l'attività oggetto della concessione.

L'istruttoria si articola in una fase relativa alle verifiche intese ad accertare *l'intuitus personae* del richiedente la concessione ed in un rito istruttorio di natura tecnico-amministrativa.

In particolare, si procederà:

a) Alla verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, anche attraverso le autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute concessioni ed autorizzazioni a coloro che:

1. risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta;
2. quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
3. per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia; si applica il Protocollo di Legalità stipulato tra l'AdSP e la Prefettura di Reggio Calabria in data 21/5/2019;
4. a coloro che sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione; a tali fini verranno acquisiti il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti riferiti ai precitati soggetti;
5. a coloro che non siano in regola con le attestazioni DURC, ovvero versino in situazioni debitorie nei confronti dell'AdSP per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

L'istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l'acquisizione dei seguenti pareri/nulla - osta/autorizzazioni:

- a) Parere tecnico del Provveditorato alle OO.PP. – Ufficio del Genio Civile OO.MM. per la Calabria, a termini dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;
- b) Parere della competente Agenzia del Demanio in ordine alla proprietà demaniale, quando siano da realizzare opere di difficile rimozione ovvero modifiche a pertinenze demaniali, a termini dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;
- c) Autorizzazione doganale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374 trasmettendone copia all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata;
- d) Autorizzazione paesaggistica a norma dell'art. 146 del D. L.gs. 42/2004 e s.m.i.;
- e) Autorizzazioni ex art. 52 cod. nav. per depositi e stabilimenti costieri;

- f) Parere dell'Autorità Marittima competente, esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione;
- g) Parere di compatibilità urbanistico/edilizia del Comune competente per territorio (acquisito eventualmente attraverso il SUAP) e di altri eventuali pareri che dovessero rendersi necessari in relazione alla tipologia delle opere da realizzare e dell'area demaniale marittima da occupare;
- h) Parere dei competenti Comandi Provinciali dei VV.FF. (laddove necessario);
- i) Eventuali altri pareri previsti dalla vigente normativa.

L' AdSP richiede sempre le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, riguardanti il soggetto richiedente la concessione demaniale marittima con le modalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019. L'eventuale iscrizione del richiedente presso le "White List" tenute dalle competenti Prefetture ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, tiene luogo delle informazioni prefettizie antimafia fino alla data di scadenza dell'iscrizione stessa.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente, ovvero ai richiedenti in caso di concorrenza tra più domande di concessione, mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Trova applicazione l'istituto della Conferenza di Servizi previsto dall'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., come novellato dal D. L.gs. 127/2016.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, e fa salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni.

Terminata formalmente l'istruttoria il Dirigente dell'Area Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale trasmette al Segretario Generale una relazione sul procedimento svolto unitamente alla bozza di delibera/parere da sottoporre al Presidente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.10 co. 4) lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.

Il Presidente, sentito il Comitato di Gestione, rilascia le concessioni ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della L. 84/94, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 comma 5, lett. f), della L. 84/94.

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della L.n.84/94 e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della L.n.84/94.

Per tutte le richieste di concessione d.m. ai sensi dell'art.18 della Legge Portuale, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex art.15 L.84/94, costituita nel porto cui inerisce l'istanza di concessione.

Su deliberazione/parere del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma del Presidente, sentito il Comitato di Gestione, ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione ai sensi del successivo art. 16.

#### Articolo 16 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dal successivo art. 26;

La presentazione dei documenti di cui ai precedenti capoversi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Sia la concessione demaniale marittima per licenza sia quella rilasciata per l'atto formale sono soggetti all'iscrizione al Registro di repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente, con versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro, pari al 2% del canone stabilito per l'anno del rilascio dell'atto parametrato a quelli di durata della concessione.

Gli atti formali, ivi compresi quelli di cui all'art. 9 del Reg. Cod. Nav. vengono redatti secondo tutte le formalità degli atti pubblici nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e vengono ricevuti dall'Ufficiale Rogante.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio dell'atto concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 30 giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità di Sistema Portuale, immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario ai sensi dell'art. 34 Reg. Cod. nav.

### Articolo 17 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio deve presentare preventiva domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito Modello D3 - in bollo ed in forma cartacea – previa acquisizione del Modello D1 ove non già prodotto - cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 2) elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
- 3) particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare, a firma di tecnico abilitato;
- 4) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria di rito, secondo quanto stabilito nel precedente art.15 e, in caso di esito favorevole della stessa, acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne darà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Trova applicazione l'istituto della Conferenza di Servizi previsto dall'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., come novellato dal D. L.gs. 127/2016.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 31.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale) ovvero, per le concessioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. g) della Legge Portuale, qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l'atto formale pluriennale.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di altre Amministrazioni/Enti all'uopo richieste da normative specifiche (es. permesso a costruire, etc.).

La concessione suppletiva è soggetta all'iscrizione al Registro di repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente, con versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro, pari al 2% del canone stabilito per l'anno del rilascio dell'atto parametrato a quelli di durata della concessione suppletiva.

Solo nel caso di innovazioni che non importino alterazioni sostanziali al complesso della concessione e laddove non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

In tali casi l'Autorità formalizza – senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione - apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al presente articolo.

[Art. 17 bis – Modifiche del contenuto della concessione demaniale \(art. 6 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022\).](#)

L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 7, punto 2), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente.

Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

L'eventuale estensione della durata della concessione, ammessa nei soli casi previsti dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento nonché dal presente articolo, potrà essere consentita solo per concessioni superiori a dieci anni. Nel caso in cui l'istanza di proroga riguardi una concessione o un affidamento di durata superiore a dieci, l'ART, previa notifica obbligatoria da parte dell'autorità concedente, si esprime, entro trenta giorni dalla data di notifica, con parere vincolante circa la coerenza di detta istanza con il PEF collegato alla concessione o all'affidamento in oggetto.

Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

#### [Articolo 18 – Presentazione di domanda per subingresso \(articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.\)](#)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere, ai sensi dell'art. 46 del Cod. Nav., l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito Modello D4 utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012, cui devono essere allegati:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare, una

dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società subentrante;

3) documentazione attestante la causa del subingresso.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, tanto di atto di notorietà che di certificazione, dovranno essere redatte con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

La domanda di subingresso è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente esclusivamente la novazione soggettiva nella titolarità della concessione, restando immutati tutti gli ulteriori elementi della stessa (in particolare, la durata e lo scopo). È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere il subingresso quando il dante causa stia, di fatto, cessando le attività di impresa con rinuncia alla concessione.

L'Autorità potrà richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche al fine di poter valutare le ragioni che sottostanno alla richiesta in oggetto e l'affidabilità del soggetto subentrante.

La domanda sarà soggetta a pubblicazione ex art. 18 Reg. Cod. Nav. sul sito istituzionale dell'Autorità nonché all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta nonché della competente Capitaneria di porto ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

L' AdSP richiede sempre le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, riguardanti il soggetto richiedente il subingresso nella concessione demaniale marittima con le modalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

All'esito dell'istruttoria, qualora non sussistano motivi ostativi, si procederà al rilascio della licenza di subingresso, soggetta all'iscrizione al Registro di repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente, con versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro in forma fissa.

Il rilascio è subordinato all'avvenuta voltura della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav e alla dichiarazione, resa dal subentrante, di accettare senza eccezione alcuna, le condizioni contenute nell'atto di subingresso nonché quelle stabilite nel titolo di concessione originario, succedendo nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano, come se la concessione fosse stata al medesimo rilasciata fin dall'origine.

[Articolo 18 bis – Avvicendamento di concessionari demaniali \(art. 8 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022\).](#)

In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente.

Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.

Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente.

L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la

conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 19 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito Modello D6 in bollo ed in forma cartacea cui devono essere allegati:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
- 3) copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.).

Tutte le dichiarazioni sostitutive, tanto di atto di notorietà che di certificazione, dovranno essere redatte con le forme e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente al soggetto titolare della concessione, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa, di esercitare la propria libertà d'impresa, mediante affidamento a terzi della gestione di talune attività/segmenti di attività che, in ogni caso, devono essere ricomprese in quella oggetto di concessione. La domanda, pertanto, non può comportare alcuna modifica della concessione in essere.

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche al fine di poter valutare le ragioni che sottostanno alla richiesta in oggetto e l'affidabilità del soggetto affidatario.

Nella scelta del terzo cui affidare la gestione delle attività oggetto della concessione, il concessionario dovrà adottare criteri e modalità tali da consentire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e valorizzazione delle attività imprenditoriali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 45 bis, l'AdSP valuterà l'avvenuto rispetto di tali principi, in considerazione della tipologia di attività oggetto dell'affidamento a terzi.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

L' AdSP richiede sempre le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i., tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, riguardanti il soggetto richiedente l'autorizzazione ex art. 45 – bis del codice della navigazione con le modalità di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Calabria il 21/5/2019.

#### Articolo 20 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 Cod. Nav.)

Il soggetto giuridico che intende realizzare nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro i trenta metri dal limite demaniale o dal ciglio dei terreni elevati sul mare deve avanzare istanza di autorizzazione al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, utilizzando allo scopo il modello D7, in forma cartacea, corredato dalle documentazioni tecniche nello stesso richiamate.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuaap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

L' AdSP pone in essere l'istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi.

L'istruttoria tecnico-amministrativa comporterà l'acquisizione dei seguenti pareri/nulla – osta/autorizzazioni:

- a) Parere tecnico del Provveditorato alle OO.PP. – Ufficio del Genio Civile OO.MM. per la Calabria, a termini dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

- b) Parere della competente Agenzia del Demanio in ordine alla proprietà demaniale, quando siano da realizzare opere di difficile rimozione ovvero modifiche a pertinenze demaniali, a termini dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;
- c) Autorizzazione doganale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374 trasmettendone copia all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata (eventuale);
- d) Autorizzazione paesaggistica a norma dell'art. 146 del D. L.gs. 42/2004 e s.m.i..

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

In caso di riscontrate limitazioni all'uso del demanio marittimo, l'interessato dovrà produrre istanza di concessione demaniale secondo le forme previste.

A conclusione favorevole dell'iter istruttorio sarà rilasciata apposita autorizzazione da registrarsi presso l'apposito Registro tenuto dall' AdSP.

In caso di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, in assenza della prescritta autorizzazione, l'AdSP procederà ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.

#### Articolo 21 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art.49 Cod. Nav.

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio, nella misura prevista dall'art. 8 della L. 494/93 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

In attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav., qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso è da intendersi come nuovo rilascio del titolo, consentendo così il dispiegarsi del confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione. È esclusa ogni ipotesi di rinnovo automatico nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.

Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito Modello D2 – in bollo ed in forma cartacea - ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012 entro e non oltre mesi sei (giorni centoottanta) dalla data di scadenza; le domande tardive saranno respinte con provvedimento semplificato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i..

Rimane, comunque, in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati; tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo). Nell'ipotesi di cui al presente comma l'iter istruttorio verrà svolto nella sua interezza secondo quanto previsto al precedente art. 15 e la domanda tardiva verrà considerata “in sanatoria”; trova in tale caso applicazione la Circolare n. 49 prot. M\_IT/PORTI/5761 del 4/5/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata un'autocertificazione, redatta con le forme e le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo, nonché l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

#### a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità rigetti la domanda di rinnovo, la decisione negativa, fermo restando il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all' AdSP, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse ritenute incompatibili, anche le risultanze dell'attività di controllo eseguita da altre pubbliche Autorità titolari di poteri di polizia, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

#### b) Istruttoria della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità ritenga procedibile la domanda di rinnovo la stessa sarà assoggettata tempestivamente alla pubblicazione secondo le procedure indicate nel precedente articolo 12, con modalità differenti in relazione alla tipologia di concessione.

Ai sensi dell'art. 8 Reg.Cod. Nav., le concessioni d. m. per licenza possono essere rinnovate senza formalità d'istruttoria, restando in facoltà dell'Autorità di procedere comunque ad assoggettare il procedimento di rinnovo a specifico iter istruttorio.

L'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente mediante comunicazione contenente i dati di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Le modalità di rilascio dell'atto concessorio seguono, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

La concessione rinnovata è soggetta all'iscrizione al Registro di repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente, con versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro, pari al 2% del canone stabilito per l'anno del rilascio dell'atto parametrato a quelli di durata della concessione suppletiva.

## TITOLO III

### DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI E DELLA CAUZIONE

Articolo 22 – Canoni di concessione demaniale ex art. 36 del codice della navigazione e pertinenti norme del Regolamento di esecuzione

Alle concessioni demaniali marittime aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”, “accordo sostitutivo di concessione”), si applicano i canoni determinati dagli uffici dell’Ente a ciò deputati in base ad appositi provvedimenti di autoorganizzazione.

Le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell’art. 36 sono recate dagli appositi Decreti Ministeriali ed aggiornate annualmente ai sensi dell’art. 04 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in Legge n. 494 in data 04.12.1993 - sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT con l’indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso ovvero, in assenza della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’ISTAT del predetto indice, dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, mediante apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 22 bis- Canoni di concessione demaniale ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i. (art. 5 del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022).

I canoni demaniali delle concessioni ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i. sono costituiti da:

**a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:**

- 1) dell’ubicazione, dell’estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell’area oggetto di concessione;
- 2) dei limiti e dei vantaggi nell’utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell’area di cui al punto 1);
- 3) dell’entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell’area ovvero all’ammodernamento di quelle esistenti;

**b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.**

La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7 del presente Regolamento, nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dei successivi articoli, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.

#### Articolo 23 – Riscossione dei canoni di concessione e termini di pagamento

Il canone annuo è da corrispondere da parte del concessionario anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento.

L' AdSP provvede a formalizzare la richiesta del canone annuo di competenza, mediante emissione di avviso di pagamento in forma di lettera da recapitare al concessionario secondo la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale. Detta richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di ugual importo a quelli dell'anno precedente (con riserva di successiva richiesta di conguaglio), sia a canoni definitivi già comprensivi dell'aggiornamento ISTAT e/o altri elementi componenti il canone.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere corrisposto nel termine all'uopo indicato, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta (avviso) di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l'Autorità provvederà ad applicare un interesse legale pari al tasso vigente su base annua, come determinato ai sensi di apposito Decreto Ministeriale.

In caso di inadempimento l'AdSP provvede, altresì, al formale sollecito del pagamento con apposita fissazione di termine per l'adempimento, con esplicita avvertenza che, perdurando l'inottemperanza,

potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione.

Decorso il termine assegnato con dal sollecito senza che il soggetto abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, si procederà all'attivazione delle procedure volte al recupero coattivo del credito (tra cui l'incameramento della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav,) per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati, nonché si valuterà l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 Cod. Nav, ricorrendone i presupposti sotto il profilo del numero di rate a ciò previste.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notificare, nei confronti del concessionario, ingiunzione di pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato.

#### Articolo 24 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata, in presenza di eventi straordinari che abbiano arrecato al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 40, 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi normativamente previsti. In tale caso si applica il canone minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

L' AdSP indicherà la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti, secondo le disposizioni previste dalle Circolari del Ministero dei

Trasporti e della Navigazione n. 116, Serie I, prot. n. DEM2A-0414 del 26/02/2001 e dell'Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 04/10/2001.

**Le domande di cui al presente articolo devono obbligatoriamente essere inoltrate tramite SUA – AdSP MTMI fruibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/> ; non sono ammesse modalità alternative di inoltro delle domande, fatti salvi casi eccezionali valutabili volta per volta.**

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato di gestione.

Per detti lavori dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni/ Stato/ CE.

#### Articolo 25 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone

Il canone potrà, inoltre, subire riduzioni qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dalla normativa vigente:

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 19/7/1989, la misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il Concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella normale. La disciplina relativa all'uso non esclusivo delle predette aree e specchi acquei verrà regolamentata con apposito provvedimento dell'AdSP in accordo con la competente Capitaneria di Porto.

2) Ai sensi dell'art. 6 del medesimo Decreto Interministeriale, i canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo Regolamento di esecuzione sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.

3) Ai sensi del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m.i., nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali è prevista la riduzione dei canoni nella misura del 50%;

4) Per le riduzioni previste nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione marittima, ovvero di impianti, manufatti od opere di tipologia A, B, ed E realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento; le riduzioni sono determinate con provvedimento dell'AdSP MTMI, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità medesima, sentiti gli uffici periferici dell'agenzia del demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

Il medesimo provvedimento prevede, altresì, la riduzione dei canoni nella misura del 90% per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo Regolamento.

4) Ai sensi dell' art. 10, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, *“il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento”*

#### Articolo 26 – Cauzione (art. 17 Reg. Cod. Nav.)

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, deve essere prestata dal concessionario in numerario o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, prodotte da Istituti di primaria rilevanza (**allegato 1**).

L'importo della cauzione è determinato in relazione al contenuto dell'atto concessorio, all'entità del canone ed agli obblighi assunti dal concessionario. In nessun caso l'ammontare della cauzione potrà essere inferiore a due annualità del canone ed è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell' AdSP.

In particolare, è necessario che siano riportate nel testo della garanzia fideiussoria le "Condizioni Particolari" che, specificamente approvate per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., prevalgono sulle "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa della fideiussione, qui di seguito elencate:

1. Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle Condizioni Generali;
2. La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione;
3. La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario (ivi compresi diritti di security e approdo, opere da realizzare, importi da rateizzare) dalla concessione demaniale anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
4. la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante;
5. l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia;
6. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;
7. l'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;

8. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;

9. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile;

10. il concessionario si impegna, fin dalla stipulazione del presente titolo, a provvedere - in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza Assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, di altra cauzione di analoga natura di quella cessata per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;

11. il concessionario è edotto che l'ammontare della cauzione è stato determinato valutati nel suo complesso gli obblighi derivanti e connessi al rapporto concessorio, anche ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 47 del codice della navigazione, con riferimento non solo alle annualità di canone, ma anche a tutti gli adempimenti imposti da norme di legge o regolamenti;

12. il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria sarà quello di Palmi (RC) in via esclusiva ed inderogabile.

La cauzione sarà restituita, alla scadenza della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

L'Autorità concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nell'atto di concessione, nel caso di omesso pagamento delle somme dovute per canoni, indennizzi, spese di riduzione in pristino, di sgombero delle aree e quant'altro, comunque, connesso all'occupazione ed uso del bene demaniale.

Il concessionario è responsabile per le maggiori somme dovute oltre quelle afferenti il suddetto deposito.

Il concessionario è, altresì, obbligato ad eseguire i depositi suppletivi che, nel corso della validità del titolo concessorio, siano ritenuti necessari dall'Autorità concedente per garanzia dei canoni e degli altri obblighi discendenti dal rapporto concessorio. Detti depositi suppletivi dovranno essere prestati secondo quanto previsto per il deposito originario.

Il concessionario dovrà assumere formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della AdSP.

Il mancato adeguamento della cauzione nei termini assegnati, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI ULTERIORI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

#### Articolo 27 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav., eccezion fatta per quelle che comportino impianti di difficile rimozione, hanno durata ordinaria fino a anni quattro ai sensi dell'art. 01 comma 2 della Legge 494/93, che stabilisce che le concessioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni ad eccezione di quelle ad uso turistico balneare, ai sensi dell'art. 10 comma 1, Legge n° 88/2001, come interpretato dall'art. 13 della Legge 172/2003, ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Concessioni di durata superiore a quella del quadriennio potranno essere valutate in relazione agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, all'acquisizione di traffici programmati, agli impegni assunti per l'occupazione nonché per gli atti che comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione.

Nelle ipotesi suindicate la concessione sarà rilasciata per atto formale a termini dell'art. 9 Reg. Cod. Nav. ovvero dell'art. 18 della Legge Portuale.

Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo hanno durata non inferiore a cinque e non superiore a venti anni. Ad esse si applica la disciplina riveniente dal D.L. 131/2024 convertito con L. 166/2024.

#### Articolo 28 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- a. rinuncia espressa del concessionario;
- b. scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
- c. decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.;
- d. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.;
- e. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge Portuale, per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della normativa medesima.

La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 Cod. Nav..

Alla cessazione della concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati di facile rimozione e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato.

Le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona di pristino stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.

L'AdSP, qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza dalla stessa, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza ai sensi dell'art.54 Cod. Nav.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

## Articolo 29 - Rinuncia alla concessione

La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Mod. D8 in "formato cartaceo", compilato in tutte le sue parti. L'AdSP si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative.

Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.

Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 Cod. Nav.30.

Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

## Articolo 30 – Revoca della concessione (art. 42 Cod. Nav.)

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici sopravvenuti che siano incompatibili con la concessione stessa, ovvero per una diversa valutazione dell'interesse pubblico originariamente sotteso al rilascio del titolo concessorio;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, mediante comunicazione di avvio del procedimento contenente i dati e gli elementi previsti dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Dirigente dell'Area Amministrativa sottoporrà al Segretario Generale una relazione sul procedimento svolto unitamente alla bozza di delibera/parere da sottoporre al Presidente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.10 co. 4) lett. c) della L. 84/94 e s.m.i., ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato di Gestione.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite allo Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenuto per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav.

In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.

#### Articolo 31 – Decadenza dalla concessione (art. 47 Cod. Nav. e art. 18 comma 9 Legge Portuale)

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- a. la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- b. il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- c. l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità.
- d. il mancato pagamento del numero di rate del canone demaniale e dei suoi accessori nel numero all'uopo fissato nell'atto concessorio, nei termini di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
- e. l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento di cui agli articoli 45- bis e 46 del Codice della Navigazione;

f. l'inosservanza degli obblighi discendenti dall'atto concessorio;

g. per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge Portuale.

L'intendimento di procedere alla decadenza deve essere comunicato all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, mediante comunicazione di avvio del procedimento contenente i dati e gli elementi previsti dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Dirigente dell'Area Amministrativa sottoporrà al Segretario Generale una relazione sul procedimento svolto unitamente alla bozza di delibera/parere da sottoporre al Presidente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.10 co. 4) lett. c) della L. 84/94 e s.m.i., ai fini dell'acquisizione del parer del Comitato di Gestione.

#### Articolo 32 – Verifica annuale dell'attuazione dei piani di impresa

L' AdSP effettuerà, attraverso i propri competenti Uffici, accertamenti con cadenza annuale, finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti in possesso al momento della concessione, nonché il livello di attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di impresa di cui all'art. 18 comma 6 lett. a) della Legge Portuale.

Tale attività è funzionale non solo all'eventuale emanazione del provvedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo precedente, e delle altre sanzioni eventualmente previste, ma è anche necessaria in vista della futura implementazione dei meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori di cui alla Delibera ART n. 57/2018; a tal fine, sarà accompagnata da adeguate procedure di verifica nell'ottica dei profili della contabilità regolatoria.

#### Articolo 32 bis- Attività di verifica dell'Autorità di Sistema Portuale (art. 9 del del D.M. 202/2022 in G.U.R.I. n. 305 – Serie Generale – del 31/12/2022)

L'AdSP concedente svolge annualmente l'attività di verifica di cui al precedente art. 32 sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed

eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

L'ADSP concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, può disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.

### Articolo 33 – Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive

L' AdSP, ricevuta informativa in ordine alla commissione di un abuso in danno del demanio marittimo da parte delle altre Autorità dotate di poteri di polizia, in esecuzione dell'art. 54 Cod. Nav., avvia il procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo stesso.

Non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 1161, 1164 del Cod Nav.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi risarcitori per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

a) una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le occupazioni di demanio marittimo *sine titulo*.

Rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di occupazione oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio

e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all' AdSP. Detto indennizzo è, altresì, dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nel presente Regolamento o quant'altro).

b) una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate (utilizzazioni *extra titolo*).

L'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, può avviare il procedimento finalizzato a regolarizzare – previa istruttoria - l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.

Nella suddetta ipotesi trova applicazione il subprocedimento inteso al conseguimento della “dichiarazione di disponibilità del suolo” di cui alla Circolare n. 49 prot. M\_IT/PORTI/5761 del 4/5/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## TITOLO V

### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

#### Articolo 34 – Obblighi di carattere generale del concessionario

Al concessionario è fatto obbligo di:

- non occupare superfici maggiori rispetto a quelle concesse, non erigere opere diverse da quelle previste nel titolo concessorio e né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
- non indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

- evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere il bene demaniale marittimo in concessione;
- operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale in relazione all'esercizio delle attività in loco;
- provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell' AdSP e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
- sollevare formalmente l' AdSP da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
- sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molestia, azione giuridica o danno che possano ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;
- osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel titolo concessorio e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

- munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione demaniale marittima, osservando le relative prescrizioni; il titolo concessorio è *ipso jure* privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte delle altre competenti Amministrazioni;
- osservare ogni altra ulteriore condizione contenuta nel titolo concessorio.

### Articolo 35 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.) assumendo le relative responsabilità, con manleva delle Amministrazioni competenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

Il concessionario, nell'esecuzione dei suindicati interventi dovrà osservare le seguenti condizioni:

- a. evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- b. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- c. sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molestia, azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle manutenzioni di che trattasi;
- d. munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla

osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni in concessione previa comunicazione all' AdSP nella quale devono essere indicati la data di inizio e fine lavori, la tipologia delle attività da svolgere. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata da asseverazione, da parte di competente tecnico abilitato, che attesti come gli interventi da effettuarsi rientrino tra quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. "interventi di manutenzione ordinaria".

Per gli interventi che rientrano tra quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. "interventi di manutenzione straordinaria" che non comportano alterazioni sostanziali al complesso delle opere in concessione si applica il comma che precede.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano una sostanziale modifica alle opere oggetto della concessione si applica l'art. 17 del presente Regolamento.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 36 – Rinvio e disposizioni finali

**Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav., a quelle della Legge Portuale, del D.M. 202/2022, delle Linee Guida nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo.**

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet dell'AdSP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP.

Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza.

ALLEGATI REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI  
NELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO  
MERIDIONALE E IONIO DI GIOIA TAURO

Originale

## **Allegato 1 – Schema di fideiussione/polizza assicurativa**

### REQUISITI GARANZIA FIDEIUSSORIA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 10 giugno 1982, n. 348, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o di altri Enti pubblici, questa può essere costituita, oltre che con le modalità previste dall'articolo 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato, anche con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex articolo 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e Creditizia) come aggiornato dal D.L. 12 maggio 2015, n. 72, (GU Serie Generale n.134 del 12-6-2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. Tale elenco è consultabile nell'area "Vigilanza", Sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" del sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell'elenco previsto dall'IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria stabilita in Italia, autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Tale elenco è consultabile nell'area "Albo Imprese", Sezione I dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Restano immutate le altre norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato e, in particolare, l'articolo 57 con cui è stabilito che la validità delle cauzioni deve essere dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.

La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione.

Si rappresenta, inoltre, che: 1) L'ammontare della cauzione nel minimo deve essere determinato in due annualità di canone per garanzie di concessioni di beni demaniali, nell'intero importo da rateizzare, nel caso di piani di rientro. Tale criterio si riferisce all'ammontare minimo, dovendo l'Amministrazione concedente determinare l'importo congruo della cauzione al fine di poter disporre di tutti i mezzi necessari ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, delle spese anticipate e, soprattutto, per avere il concessionario contravvenuto, nel corso della esecuzione delle opere, alle prescrizioni di cui al titolo concessorio

rilasciato. Ai fini della determinazione dell'importo della cauzione, devono essere valutati nel suo insieme gli obblighi assunti dal concessionario, ivi compresi, ad esempio, i diritti di security e di approdo, le tariffe per servizi di interesse generale, ecc.

2) Il testo della fideiussione deve contenere l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione. Si elencano qui di seguito le clausole che l'obbligazione fideiussoria prestata a beneficio dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di Gioia Tauro dovrà espressamente e testualmente contenere, così come previsto dalle norme vigenti in materia di costituzione di cauzioni a favore di enti pubblici, ai fini della ricevibilità, ammissibilità, validità ed efficacia della stessa.

### **CLAUSOLE DA INSERIRE**

- 1) Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle Condizioni Generali.
- 2) La Costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione.
- 3) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario (ivi compresi diritti e tariffe) dalla concessione demaniale anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
- 4) la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante
- 5) l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia;
- 6) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;

7) l'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;

8) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna.

9) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile;

10) il concessionario si impegna, fin dalla stipulazione del presente titolo, a provvedere – in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;

11) il concessionario è edotto che l'ammontare della cauzione è stato determinato valutati nel suo complesso gli obblighi derivanti e connessi al rapporto concessorio, anche ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 47 del codice della navigazione, con riferimento non solo alle annualità di canone, ma anche ai diritti di security e di approdo.

#### IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA COMPAGNIA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni delle Condizioni particolari di cui sopra dal punto 1) al punto 11).

#### IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA COMPAGNIA